A CURA DI
Corrado Scalabrini

[526]

Violazione solo formale: basta presentare l'integrativa

Un contribuente presenta una dichiarazione integrativa, per inserire una minusvalenza nel quadro RT del modello Redditi Pf 2025, che non genera alcuna modifica della base imponibile e dell'imposta in questa dichiarazione dei redditi, ma potrà eventualmente generarla in quelle future. Questo soggetto può ritenere di avere compiuto una violazione meramente formale (articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997) e, quindi, evitare di ricorrere al ravvedimento e al versamento di sanzioni?

Nel caso descritto, la violazione è qualificabile come meramente formale e, pertanto, non sanzionabile, con conseguente inapplicabilità del ravvedimento operoso. L'omessa indicazione originaria di una minusvalenza nel quadro RT, infatti, non incide sulla determinazione dell'imposta dovuta, né sul saldo o sugli acconti del periodo d'imposta di riferimento, limitandosi a produrre un effetto esclusivamente potenziale e differito, subordinato alla futura realizzazione di plusvalenze compensabili. In tali ipotesi ricorrono i presupposti